

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02387/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2023, proposto dalla società Guardamago S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Colagrande e Alessandra Villanucci, con domicilio eletto in Roma, viale Liegi 35b;

contro

Ministero della Cultura - Direzione Generale dello Spettacolo, non costituito in giudizio;

nei confronti

Teatro Cilea S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione della efficacia:

- del decreto direttoriale del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo rep. n. 715 del 21.7.2022, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “FUS triennio 2022-2024 e anno 2022 – Ammissioni Teatro”, nella parte in cui, nell'approvare le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per il teatro

di cui al verbale n. 8 del 7-8 luglio 2022, non ammette il progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022 da Guardamago S.r.l. nell'ambito del settore degli “Organismi di Programmazione – Art. 16 Prime Istanze Fascia A” per non avere riportato il punteggio minimo prescritto pari a 10,00 e, per l'effetto, ammette i soli progetti presentati da Cooperteatro 85 S.r.l., Goldenstar AM S.r.l. e Teatro Cilea S.r.l.;

- di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, involgendo il ricorso questioni che implicano un approfondito esame della documentazione versata in atti, previa necessaria integrazione del contraddittorio nelle forme che saranno di seguito specificate, le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., mediante una celere definizione del ricorso nel merito;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per il settore degli “*Organismi di programmazione teatrale di Fascia A) – prime istanze triennali*” di cui all'art. 16 del D.M. 27 luglio 2022;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per il settore degli “*Organismi di programmazione teatrale di Fascia A) – prime istanze triennali*” di cui all’art. 16 del D.M. 27 luglio 2022 con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della peculiarità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 luglio 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Referendario

L'ESTENSORE
Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO